



**AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE**  
**Servizio Avvocatura**

Prot. n. 27/3 - 1/15

**Oggetto:** ricorso al Consiglio di Stato della ALLEGRETTO TRASLOCHI S.a.s. avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 94/15 - costituzione in giudizio.

**Adottata nella seduta**

convocata	per le ore	14.30
iniziata	alle ore	14.40
terminata	alle ore	15.55

Con la seguente composizione:

	presenti
<b>II SINDACO</b>	
Roberto COSOLINI	si
<b>Assessori</b>	
Fabiana MARTINI	si
Umberto LAURENI	si
Antonella GRIM	si
Laura FAMULARI	si
Elena MARCHIGIANI	-
Andrea DAPRETTO	si
Matteo MONTESANO	si
Edi KRAUS	si
Roberto TREU	si
Paolo TASSINARI	si
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>

Partecipa il Segretario Generale  
**dott.ssa Filomena FALABELLA**



ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni  
l'atto viene pubblicato all'Albo informatico dal 24.4.2015 al 9.5.2015

## Su proposta dell'Assessore dott. Matteo MONTESANO

**Premesso** che con atto notificato in data 10.4.2015 la Allegretto Traslochi S.a.s. ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 94/15 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con cui è stato respinto il ricorso volto all'annullamento dell'aggiudicazione alla Coop. Facchini Arianna Soc. Coop. a r.l. dell'appalto per l'affidamento dei servizi di movimentazione, trasporto e trasloco mobili, arredi e altro materiale, nonché servizi di facchinaggio in genere, per le necessità del Comune di Trieste, per un periodo di 18 mesi;

**che** alla sentenza qui gravata si imputano gli stessi vizi, ampiamente trattati nel giudizio di I° grado e disattesi dal primo Giudice;

**che** le motivazioni addotte sono ripetitive e non tali da poter contestare in alcun modo la precisa e puntuale motivazione espressa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia;

**che** nei limiti dei suoi poteri il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia non ha rilevato nella valutazione tecnico-discrezionale fatta dall'Amministrazione, alcuna irragionevolezza nè che la stessa si sia basata su fatti erronei o travisati;

**rilevato** che il Giudice amministrativo può, per giurisprudenza costante, solo sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica dell'offerta e delle singole voci;

**che** in tale ambito l'Amministrazione, come confermato nella sentenza impugnata, ha fatto buon uso della sua discrezionalità valutando l'attendibilità dell'offerta presentata con una valutazione di congruità globale e sintetica, non parcellizzata sulle sue singole componenti, posto che l'obbiettivo della verifica dell'anomalia è accertare l'affidabilità dell'offerta nel suo complesso;

**ritenuto** pertanto che è interesse dell'Amministrazione costituirsi in giudizio al fine di richiedere il rigetto del ricorso in appello;

**considerato** che, stante la ristrettezza dei termini processuali, sussistono i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21 dd. 11.12.2003, art. 1, c. 19 (modificata ed integrata dalla L.R. 17/2004);

**acquisiti** i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

**LA GIUNTA COMUNALE**  
**d e l i b e r a**



- 1) di costituirsi in giudizio innanzi al Consiglio di Stato nel ricorso in appello proposto dalla Allegretto Traslochi S.a.s. per le motivazioni di cui in premessa;
- 2) di demandare al Sindaco l'adempimento degli atti di sua competenza;
- 3) di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione agli avv.ti Maria Serena GIRALDI e Maritza FILIPUZZI, del Foro di Trieste, e Aldo FONTANELLI, del Foro di Roma;
- 4) di eleggere domicilio in Roma presso lo Studio dell'avv. Aldo Fontanelli, Via Emilio de' Cavalieri n. 11;
- 5) di riservare ad altro futuro eventuale provvedimento la liquidazione delle spese in caso di soccombenza;
- 6) di dare atto che le spese necessarie per l'attività processuale nell'interesse dell'Amministrazione, indicate in presunti € 500,00, faranno carico alla dotazione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 145/2015 imp. 2015/1607, n. 320/2015 integr. imp. 2015/1607 e n. 787/2015 imp. 2015/2084;
- 7) di impegnare la spesa di € 3500,00 per spese di domiciliazione in Roma e competenze dell'avv. Aldo Fontanelli al cap. 235 "Prestazioni di servizi per liti, arbitraggi, risarcimenti a cura del Servizio Avvocatura" del bilancio corrente (CE B2001, conto 03003, sottoconto 26, imp. 15/2202);
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21 dd. 11.12.2003, art. 1, c. 19 (modificata ed integrata dalla L.R. 17/2004).



**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000  
n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti**

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

spesa

riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

vengono stimati in Euro \_\_\_\_\_

di cui non è possibile la quantificazione.

Data 15 APR. 2015

Il Direttore

f.to avv. M. Serena Giraldi

\_\_\_\_\_

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000  
n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 17 APR. 2015

Il Direttore

f.to dott. Vincenzo Di MAGGIO

\_\_\_\_\_



L'assessore Montesano fornisce i chiarimenti del caso dopo di che la proposta, messa in votazione palese, viene approvata all'unanimità.

Viene dichiarata, altresì, con voti unanimi, l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21 dd. 11.12.2003 e s.m.i..

La suesposta deliberazione assume il n. 149.

IL PRESIDENTE

Roberto Cosolini

IL SEGRETARIO GENERALE

Filomena Falabella

/a

Comune di Trieste

AVVOCATURA COMUNALE

Copia fotostatica della copia conforme all'originale conservata in atti occupa n. 5 (cinque) fasciate.

Trieste, 22 APR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
L'AVVOCATO DEL COMUNE

*Filomena Falabella*

